

Regolamento per l'elezione del/della Presidente

Articolo 1 - Elezione del Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Viene eletto dall'Assemblea, tra i suoi componenti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre volte consecutive.

In caso di dimissioni del Presidente o di impedimento definitivo per sopravvenuta impossibilità, le sue funzioni sono assunte dal vice Presidente fino alla proclamazione del nuovo Presidente. In tal caso l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente dovrà essere convocata, dal vice Presidente entro tre mesi dalle dimissioni o impedimento.

Articolo 2 - Elettorato passivo

L'elettorato passivo, spetta a tutti gli associati e le associate che, alla data di scadenza per avanzare la relativa candidatura, risultino iscritti/e al Libro dei Soci/i e siano anche in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione.

Articolo 3 - Requisiti ed Incompatibilità

Tutti i candidati e le candidate devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei/delle candidati/e a Presidente dovranno essere tali da garantire un apporto significativo alla crescita ed al raggiungimento degli scopi e delle finalità del movimento, come previsti dallo Statuto.

Articolo 4 - Comitato elettorale

Al fine di garantire il trasparente svolgimento delle operazioni elettorali l'Assemblea elettiva nomina, un Comitato elettorale (da ora anche Comitato), composto da 3 associati/e, con riconosciuta competenza ed indipendenza.

Il Comitato è chiamato ad assicurare la corretta applicazione delle norme Statutarie e Regolamentari concernenti l'elezione del/della Presidente.

Il Comitato effettua la verifica sul rispetto dei requisiti dei/delle singoli/e candidati/e e sulla conformità dell'intero procedimento elettorale alla legge, allo Statuto e al presente Regolamento.

I/le componenti del Comitato non potranno candidarsi alla carica di Presidente.

Articolo 5 – Presentazione delle candidature

Ogni candidatura a Presidente dovrà essere sottoscritta dalle firme di almeno 10 associati con diritto di voto nella relativa Assemblea Elettiva, a sostegno della relativa candidatura.

Ciascun/a associato/a potrà sostenere con la propria firma una sola candidatura. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione verrà ritenuta valida come sostegno solo alla prima candidatura depositata.

L'autenticità della sottoscrizione verrà verificata dal Comitato elettorale.

Per essere validamente accolta ciascuna candidatura dovrà essere necessariamente corredata dalla dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto e dai Regolamenti per ricoprire la carica e dalla dichiarazione con cui il/la candidato/a, dicendosi consapevole delle responsabilità legate alla carica di Presidente, si impegna, nel caso di sua elezione, a ricoprire la stessa con impegno e rigore.

Articolo 6 – Deposito delle candidature

Le singole candidature dovranno essere presentate, entro e non oltre 90 minuti prima della votazione per il presidente il giorno dell'Assemblea elettiva.

Al momento del deposito della candidatura, si procederà ad una prima verifica formale sulla completezza della documentazione. Solo se la documentazione appare completa e conforme alle prescrizioni richieste, la candidatura potrà essere validamente accettata.

Ogni candidatura all'atto della sua presentazione dovrà essere esaminata senza indugio dal Comitato. Nel caso di rilievi sulla candidatura, il Comitato comunicherà, le sue osservazioni al candidato, il quale potrà, inderogabilmente e pena l'esclusione, nel termine fissato dal Comitato, integrare, se carente, la documentazione depositata e/o fornire chiarimenti e/o comunque replicare ad eventuali rilievi, tenendo conto delle indicazioni espresse dal Comitato. Il Comitato, informata l'Assemblea, con provvedimento motivato, potrà escludere dalla competizione elettorale, la candidatura, ritenuta carente o non rispettosa delle prescrizioni richieste.

Articolo 7 – votazione del Presidente

Per la nomina del Presidente si procede con votazione palese e risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le modalità di voto sono deliberate dall'Assemblea Elettiva su proposta della Presidenza dell'Assemblea.

Se all'elezione si procede attraverso alzata di mano le votazioni avverranno mediante esposizione di cartellini colorati, consegnati ad ogni associato/a.

Se all'elezione si procede attraverso schede elettorali, il/la socio/a è chiamato/a ad esprimere il proprio voto per l'elezione del/la Presidente, mediante scheda numerata e timbrata. Le schede di votazione sono predisposte dal Comitato Elettorale. Non saranno valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dal Comitato Elettorale. Ogni associato/a può votare utilizzando il numero di schede corrispondente ai diritti di voto ad esso/a assegnati (per effetto di delega) nella fase di registrazione ed il voto si esercita presso gli appositi seggi. Il voto avviene tracciando un segno sul nominativo del/la candidato/a Presidente prescelto/a o sulla casella apposta a fianco. Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o l'apposizione di segni o scritte di alcun genere, pena l'annullamento della scheda. Dopo che il/la Presidente dell'Assemblea ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede. Tale operazione viene verbalizzata.

Nel caso di un/a solo/a candidato/a a Presidente, l'elezione potrà avvenire per acclamazione.

Articolo 8 – Proclamazione

Se all'elezione si procede attraverso schede elettorali, dopo che il/la Presidente dell'Assemblea ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede.

Le operazioni di scrutinio sono effettuate dagli/le scrutatori/trici nominati/e dall'Assemblea e si svolgono alla presenza del Comitato Elettorale. Tale operazione viene verbalizzata.

E' dichiarato/a Presidente, il/la candidato/a eletto/a per acclamazione o che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Completate le operazioni di scrutinio il/la Presidente dell'Assemblea proclama il/la Presidente eletto/a